

Attualità

Irap e banche: interessi deducibili "pro-rata"

7 Agosto 2007

La disposizione si applica anche alle cosiddette "holding industriali"

Thumbnail Image not found or type unknown E' l'altra disposizione del decreto sul "tesoretto" che modifica la determinazione del valore della produzione per le banche, le altre imprese finanziarie e le assicurazioni: a carico di tali soggetti è posto l'onere della contribuzione finanziaria del beneficio fiscale. La deducibilità degli interessi passivi è, cioè, limitata al solo ammontare riferibile alla attività tipica - caratteristica. La norma (l'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 81/2007) prevede, in particolare, l'indeducibilità per la parte corrispondente agli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

La disposizione, integrando l'articolo 6 del Dlgs n. 446 del 1997, stabilisce infatti che *"Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attività materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria"*.

Si supponga che il bilancio di una banca⁽¹⁾ presenti:

- alla voce 20 del conto economico "interessi passivi e oneri assimilati" per 15milioni di euro
- alla voce 190 del passivo dello stato patrimoniale "azioni proprie" per 5milioni di euro
- alle voci dell'attivo dello stato patrimoniale i seguenti importi:

10	Cassa e disponibilità liquide	10.000.000
20	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	240.000.000
30	Attività finanziarie valutate al fair value	15.000.000
40	Attività finanziarie disponibili per la vendita	8.000.000
50	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	12.000.000
60	Crediti verso banche	50.000.000
70	Crediti verso clientela	600.000.000
80	Derivati di copertura	30.000.000
90	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica	2.000.000
100	Partecipazioni	15.000.000
110	Attività materiali	45.000.000 (di cui 10.000.000 oggetto di locazione finanziaria)
120	Attività immateriali	100.000
130	Attività fiscali	5.000.000

140	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	900.000
150	Altre attività	35.000.000
	Totale attivo	1.068.000.000

La percentuale di interessi deducibili (esprimendo gli importi in migliaia) sarà pari a:

Gli interessi passivi saranno quindi deducibili in misura pari a $0,918715 \times 15.000 = 13.780,72$

La disposizione che introduce il pro rata di indeducibilità si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, comportando la compilazione del rigo relativo agli interessi passivi e oneri assimilati del modello Irap "Società di capitali" 2008, nel modo sotto riportato:

La parte indeducibile degli interessi passivi va specificata nella colonna 3 (variazioni in diminuzione) in modo da rettificare in diminuzione il valore contabile di colonna 1, e di evidenziare in colonna 4 gli interessi passivi deducibili ai fini Irap.

Banche, altri enti finanziari e assicurazioni, agli effetti dei versamenti in acconto dell'Irap, dovranno applicare il pro rata di indeducibilità solo in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto, con la conseguenza che quanto è stato pagato in più con la prima rata di acconto potrà essere recuperato con la seconda o, in alternativa, nel momento del versamento del saldo Irap 2007 da versare il prossimo anno.

Occorre, infine, precisare che la disposizione che limita la deducibilità degli interessi passivi si applica anche alle cosiddette "holding industriali", vale a dire alle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da

quella creditizia o finanziaria e per le quali sussiste l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385, in una apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Tale previsione va comunque coordinata con il comunicato stampa diramato, il 16 luglio 2007, dal ministero delle Finanze, il quale ha stabilito che *"poiché l'assunzione e la gestione delle partecipazioni costituisce l'attività caratteristica delle holding, nel pro rata patrimoniale previsto dalla norma sulla deducibilità degli interessi passivi il valore di bilancio di tali partecipazioni figura sia al numeratore che al denominatore del rapporto"*.

La presenza del valore delle partecipazioni al numeratore (a differenza di quanto avviene per le banche) rende meno penalizzante l'applicazione del pro rata per le *holding*, in quanto aumenta il valore del rapporto e determina di conseguenza un aumento della quota deducibile degli interessi passivi.

NOTE:

1) per chiarimenti in merito alla composizione delle voci e delle sottovoci del bilancio bancario si rinvia alla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005

di

Flavio Ferrini

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/irap-e-banche-interessi-deducibili-pro-rata>